



COMUNE DI MAZZANO Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 **viene stabilita nella percentuale dello 0,65%**.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per gli anni successivi all'adozione del presente regolamento, salvo variazione della stessa.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mazzano alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto, per i redditi prodotti all'estero, dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 3 bis

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila euro).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila euro), l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 4

Adempimenti dei soggetti passivi

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 7 del presente regolamento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva al termine indicato al citato art. 7 in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di congruaggio, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 7 del presente regolamento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva al termine indicato al citato art. 7 in virtù del principio generale di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
4. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Mazzano ed è regolato dalla normativa vigente.

Art. 7

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti per la pubblicazione del presente Regolamento unitamente alla delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
L'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce, in particolare, che "le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".
2. Lo stesso Servizio Tributi procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Decorrenza ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore **il 1° gennaio 2025.**
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.